

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2**

N. 149/AV2 DEL 02/02/2018

Oggetto: Regolamento di disciplina dell'attività di gestione dei flussi informativi per l'aggiornamento degli elenchi assistiti dell'anagrafe sanitaria AV2 – approvazione.

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA la DGRM n. 621 del 27/07/2015 ad oggetto: L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale, la determina DG ASUR n. 550 del 31/07/2015 ad oggetto: "DGRM n. 621 del 27/07/2015 Presa d'atto e conseguenti determinazioni" e la determina del Direttore AV2 n.1038 del 3/8/2014 ad oggetto: "Insediamento dell'Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore dell'Area Vasta 2";

VISTA l'attestazione del Direttore della UOC Supporto all'Area Controllo di Gestione e del Dirigente della UO Supporto all'Area Bilancio;

CONSIDERATO che l'articolato dispositivo contenuto nel presente provvedimento costituisce esercizio diretto delle funzioni riconosciute al Direttore di Area Vasta, ai sensi e per gli effetti dell'artt. 9 e 10 della Legge Regione Marche 20 giugno 2003, n. 13 "Riorganizzazione del Servizio sanitario Regionale" e ss.mm.ii., come declinate in Determina n. 238/ASURDG del 14/04/2017, recante ad oggetto: "Regolamento di organizzazione delle Attività Amministrativo – Tecnico – Logistiche (ATL) – approvazione" e in Determina n. 265/ASURDG del 05/05/2017, ad oggetto: "Assetto organizzativo e funzionale ATL Area Vasta 2 – approvazione";

- D E T E R M I N A -

- di approvare il "Regolamento di disciplina dell'attività di gestione dei flussi informativi per l'aggiornamento degli elenchi assistiti dell'anagrafe sanitaria AV2" che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- di incaricare la Segreteria della UOC Supporto all'Area Affari Generali e Contenzioso di trasmettere il presente provvedimento al Direttore UOC Direzione Amministrativa Ospedaliera e Funzioni di Front Back Office ai fini degli adempimenti di notifica conseguenti;
- di prendere atto che dal presente provvedimento amministrativo non derivano oneri economici a carico dell'Azienda;

- di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii.;
- di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 412/91 e dell'art. 28 della L.R. n. 26 del 17 luglio 1996 e successive modificazioni ed integrazioni;
- di dichiarare il presente atto efficace trascorsi 10 gg. dalla pubblicazione sul sistema atti-web salute ed all'albo pretorio AREA VASTA n. 2, ai sensi dell'art. 28, comma 5, della L.R. 26/96 e ss.mm.ii.

IL DIRETTORE AREA VASTA 2
Ing. Maurizio Bevilacqua

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE:

UOC SUPPORTO ALL'AREA CONTROLLO DI GESTIONE E UOC SUPPORTO ALL'AREA BILANCIO

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato dal Direttore della UOC Direzione Amministrativa Ospedaliera e Front Back Office attestano che dall'adozione del presente atto non derivano oneri economici a carico dell'Azienda.

UOC Supporto all' Area Controllo di Gestione
Il Direttore UOC - D.ssa Maria Letizia Paris

UO Supporto all' Area Bilancio
Il Dirigente Resp. - D.ssa Antonella Casaccia

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
DIREZIONE AMMINISTRATIVA OSPEDALIERA E FUNZIONI DI FRONT BACK OFFICE

NORMATIVA E ATTI DI RIFERIMENTO:

- Legge 23 dicembre 1978, n. 833 “Istituzione del servizio sanitario nazionale” – art. 19, comma 3;
- Legge 7 agosto 1982, n. 526 “Provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell’economia” - art. 7;
- DPR 30 maggio 1989, n. 223 “Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente” - art. 34;
- Legge 15 maggio 1997, n. 127 “Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo” – art. 2, comma 5;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, come modificata ed integrata dalla L. 11 febbraio 2005, n. 15 e dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito con modificazioni nella L. 14 maggio 2005, n. 80;
- D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale” – art. 50;
- D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- Parere del Garante per la Protezione dei dati personali del 31/12/1998, recante: “Richiesta di dati anagrafici da parte dell’Azienda USL di Ferrara”;
- Provvedimento del Garante per la Protezione dei dati personali n. 393 del 02 luglio 2015, avente ad oggetto: “Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche – 2 luglio 2015”;
- Determina n. 148/DGASUR del 14/02/2013, ad oggetto: “Approvazione nuovo regolamento organizzativo Privacy, in attuazione del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.”;
- Determina n. 466/DGASUR del 21/07/2017, ad oggetto: “Approvazione del manuale di gestione del protocollo informatico, dei flussi documentali e degli archivi, del Titolare e del Massimario di scarto dell’ASUR”;

PREMESSO che:

- l’art. 19, comma 3 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante: “Istituzione del servizio sanitario nazionale” afferma che: “Gli utenti del Servizio Sanitario Nazionale sono iscritti in appositi elenchi periodicamente aggiornati presso l’unità sanitaria locale nel cui territorio hanno la residenza”;
- l’art. 7 della Legge 7 agosto 1982, n. 526 “Provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell’economia” afferma: “Entro sessanta giorni dalla data di approvazione della presente legge le unità sanitarie locali aggiornano gli elenchi dei cittadini utenti del servizio sanitario nazionale assistibili dai medici di medicina generale e dai pediatri convenzionati, cancellando altresì i nominativi di coloro che anche temporaneamente fruiscono dell’assistenza sanitaria erogata dallo Stato, ai sensi dell’articolo 6, punti v) e z), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell’articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618 e dell’art. 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620”;
- l’art. 34 del DPR 30 maggio 1989, n. 223 “Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente” afferma che: “Alle amministrazioni pubbliche che ne facciano motivata richiesta, per esclusivo uso di pubblica utilità, l’ufficiale di anagrafe rilascia, anche periodicamente, elenchi degli iscritti residenti nel comune, in conformità alle misure di sicurezza, agli standard di comunicazione e alle regole tecniche previsti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 2014, n. 194 e dall’art. 58 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82”;
- l’art. 2, comma 5 della Legge 15 maggio 1997, n. 127 “Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo” dichiara che: “I Comuni favoriscono, per mezzo di intese o convenzioni, la trasmissione di dati o documenti tra gli archivi anagrafici e dello stato civile, le altre pubbliche amministrazioni, nonché i gestori o esercenti di pubblici servizi, garantendo il diritto alla riservatezza delle persone. La trasmissione di dati può avvenire anche attraverso sistemi informatici o telematici”;

- l'art. 50 del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" afferma che: "Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le esclusioni di cui all'art. 2, comma 6, salvi i casi previsti dall'art. 24 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazione aggiuntive...";
- l'art. 18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" stabilisce, in particolare, che: "Qualunque trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali";

PRESO ATTO che, il trattamento dei dati acquisiti dai Comuni per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale in materia di gestione dell'anagrafe sanitaria è da intendersi autorizzato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", in forza delle normative rassegnate in premessa e nella specie, individuabili nell'art. 19, comma 3 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, nell'art. 7 della Legge 7 agosto 1982, n. 526, nell'art. 34 del DPR 30 maggio 1989, n. 223, nell'art. 2, comma 5 della Legge 15 maggio 1997, n. 127 e nell'art. 50 del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale";

VALUTATO che si ravvisa la necessità, in attuazione di quanto stabilito dalle predette disposizioni di legge in materia di gestione dei flussi informativi per l'aggiornamento degli elenchi assistiti dell'anagrafe sanitaria AV2, di garantire la dovuta uniformità procedimentale e comportamentale in AV2, atteso, peraltro, che l'attività in parola attiene a banche dati la cui peculiarità si manifesta nell'ingente mole dei dati trattati, nella delicatezza delle informazioni vi contenute, nella molteplicità di soggetti tenuti per legge al trattamento, nonché nell'esigenza di garantire costantemente l'esattezza, l'integrità e la disponibilità dei dati personali ivi contenuti;

RITENUTO, per quanto detto, di disciplinare, con apposito regolamento l'attività di gestione dei flussi informativi per l'aggiornamento degli elenchi assistiti dell'anagrafe sanitaria AV2;
Per quanto sopra rappresentato

SI PROPONE

- di approvare il "Regolamento di disciplina dell'attività di gestione dei flussi informativi per l'aggiornamento degli elenchi assistiti dell'anagrafe sanitaria AV2" che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- di incaricare la Segreteria della UOC Supporto all'Area Affari Generali e Contenzioso di trasmettere il presente provvedimento al Direttore UOC Direzione Amministrativa Ospedaliera e Funzioni di Front Back Office ai fini degli adempimenti di notifica conseguenti;
- di prendere atto che dal presente provvedimento amministrativo non derivano oneri economici a carico dell'Azienda;
- di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii.;
- di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 412/91 e dell'art. 28 della L.R. n. 26 del 17 luglio 1996 e successive modificazioni ed integrazioni;

- di dichiarare il presente atto efficace trascorsi 10 gg. dalla pubblicazione sul sistema atti-web salute ed all'albo pretorio AREA VASTA n. 2, ai sensi dell'art. 28, comma 5, della L.R. 26/96 e ss.mm.ii.

IL DIRETTORE UOC E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Emanuele Rocchi

- ALLEGATI -

“REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL’ATTIVITA’ DI GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI DI AGGIORNAMENTO DEGLI ELENCHI ASSISTITI DELL’ANAGRAFE SANITARIA AV2”.

**REGOLAMENTO DI
DISCIPLINA
DELL'ATTIVITA' DI
GESTIONE DEI FLUSSI
INFORMATIVI PER
L'AGGIORNAMENTO DEGLI
ELENCHI ASSISTITI
DELL'ANAGRAFE
SANITARIA AV2**

ART. 1

(Oggetto)

Il presente regolamento disciplina l'attività di gestione dei flussi informativi per l'aggiornamento degli elenchi assistiti dell'anagrafe sanitaria AV2, in attuazione di quanto all'uopo previsto dall'art. 19, comma 3 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dall'art. 7 della Legge 7 agosto 1982, n. 526 e le modalità di trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

ART. 2

(Ambito applicativo e finalità)

Il presente regolamento dispone verso le strutture amministrative che costituiscono articolazione della UOC Direzione Amministrativa Ospedaliera e Funzioni di Front Back Office, allo scopo di garantire la dovuta uniformità procedimentale e comportamentale in materia e al fine di agevolare la regolazione dei rapporti con i Comuni di pertinenza, individuati tra gli ambiti territoriali di riferimento dell'Area Vasta 2, nell'ottica della continua e sistematica attività di aggiornamento degli elenchi assistiti dell'anagrafe sanitaria AV2, indispensabile alla corretta erogazione delle prestazioni sanitarie.

ART. 3

(Modalità di trasmissione dei dati)

L'ASUR Area Vasta 2 acquisisce, in attuazione di quanto previsto dall'art. 34 del DPR 30 maggio 1989, n. 223 e dall'art. 2, comma 5 della Legge 15 maggio 1997, n. 127, tramite trasmissione periodica a cura dei Comuni, i dati anagrafici di utilità dell'anagrafe assistiti dell'ASUR AV2 tramite flusso cartaceo, trasmissione telematica via mail ovvero a mezzo di accesso telematico diretto alla banca dati comunale.

Qualora l'acquisizione dei dati si effettui a mezzo di accesso telematico diretto alla banca dati comunale, l'ASUR Area Vasta 2 avrà cura di stipulare apposita convenzione con il Comune interessato, nelle modalità all'uopo prescritte dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale".

ART. 4

(Trattamento dei dati personali)

Per trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 4 comma 1, lett. a) del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", come espressamente richiamato all'art. 3 del regolamento organizzativo privacy aziendale approvato con determina n. 148/DGASUR del 14/02/2013, s'intende qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati.

Il trattamento dei dati personali nell'ambito dell'ASUR Area Vasta 2 è ammesso esclusivamente da parte del Titolare, dei Responsabili e degli incaricati del trattamento dei dati personali, essendo vietato il trattamento da parte di personale non autorizzato.

ART. 5

(Finalità di trattamento dei dati acquisiti)

I dati personali acquisiti dai Comuni saranno trattati dall'ASUR Area Vasta 2 per lo svolgimento delle operazioni strettamente necessarie agli adempimenti amministrativi e sanitari previsti per legge e comunque solo ed unicamente per finalità di carattere istituzionale ed in particolare per:

- l'attività di assistenza sanitaria specialistica, ambulatoriale e ospedaliera;

- la scelta e revoca del MMG e del PLS;
- l'attività di vaccinazione della popolazione;
- ogni altra attività istituzionale prevista da leggi o regolamenti.

ART. 6

(Misure minime di sicurezza nella gestione degli archivi elettronici e cartacei)

L'ASUR Area Vasta 2 garantisce l'applicazione delle misure minime di sicurezza indicate al titolo V del Codice Privacy e del relativo allegato B, recante: "Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza" affinché venga assicurato che i dati personali acquisiti siano custoditi e controllati, sia in formato cartaceo che elettronico, in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

ART. 7

(Titolare, Responsabile e Incaricati del trattamento dei dati personali)

Il Titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 4 comma 1, lett. f) del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", come attuato all'art. 5 del regolamento organizzativo privacy aziendale approvato con determina n. 148/DGASUR del 14/02/2013, è l'Azienda Sanitaria Unica Regionale, in persona del legale rappresentante della stessa.

Il Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", come attuato all'art. 6 del regolamento organizzativo privacy aziendale approvato con determina n. 148/DGASUR del 14/02/2013, è il Direttore dell'Area Vasta 2.

E' cura del Direttore della UOC Direzione Amministrativa Ospedaliera e Funzioni di Front Back Office proporre, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", come attuato all'art. 9 del regolamento organizzativo privacy aziendale approvato con determina n. 148/DGASUR del 14/02/2013, ai fini del relativo provvedimento di nomina, gli incaricati del trattamento dei dati relativi all'anagrafe sanitaria.

E' cura del Direttore della UOC Direzione Amministrativa Ospedaliera e Funzioni di Front Back Office nominare, con atto scritto, ai sensi e per gli effetti della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento relativo al trattamento dei flussi informativi per l'aggiornamento degli elenchi assistiti dell'anagrafe sanitaria AV2.

ART. 8

(Obblighi informativi verso i Comuni eroganti i dati personali per la gestione dell'anagrafe sanitaria AV2)

E' cura del Direttore della UOC Direzione Amministrativa Ospedaliera e Funzioni di Front Back Office notificare a tutti i Comuni appartenenti agli ambiti territoriali dell'Area Vasta 2, eroganti i dati personali per la gestione dell'anagrafe sanitaria AV2, copia del presente regolamento unitamente a nota comunicativa di individuazione del Titolare, Responsabile e Incaricati del trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e correlato regolamento organizzativo privacy aziendale di cui alla determina n. 148/DGASUR del 14/02/2013, oltrechè dei responsabili del procedimento amministrativo, nominati ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.

ART. 9

(Decorrenza e abrogazioni)

Il presente regolamento decorre con effetto dalla data di esecuzione del provvedimento amministrativo di approvazione.

Sopravvenute disposizioni formulate in atti di indirizzo, dispositivi o regolamentari promananti dalla Direzione Generale dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale, dal Direttore Amministrativo in qualità di Direttore del

Dipartimento Amministrativo, a contenuto contrastante col presente atto sono da intendersi d'effetto automaticamente recepite.

Precedenti atti o provvedimenti regolanti la materia in oggetto, in tutto o in parte in contrasto con il presente regolamento, sono abrogati.